

TRANSAZIONI DI CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE

1) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE FRA GLI UTENTI.....	2
1.1) OGGETTO DEGLI SCAMBI DI CAPACITÀ.....	2
1.2) PROCESSO RELATIVO AGLI SCAMBI DI CAPACITÀ.....	2
1.3) CONFERMA DI ACCETTAZIONE DELLO SCAMBIO	3
1.4) TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE OGGETTO DI SCAMBIO.....	3
2) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CON GNL ITALIA.....	3
3) RILASCI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE A GNL ITALIA (ART. 7.2 DELIBERA N°167/05)	4
3.1) OGGETTO DEI RILASCI DI CAPACITÀ.....	4
3.2) PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 COMMA 2 DELLA DELIBERA N°167/05	5
3.3) TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE	6

1) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE FRA GLI UTENTI

1.1) Oggetto degli scambi di capacità

Prima dell'inizio dell'Anno Termico e nel corso dell'Anno Termico è data facoltà agli Utenti di GNL Italia di effettuare scambi di capacità di rigassificazione di cui risultano titolari avendo stipulato il Contratto di Rigassificazione ed eventuali successivi addendum al Contratto di Rigassificazione.

Con scambi di capacità fra gli Utenti si intende la cessione e la contestuale acquisizione di un identico quantitativo di capacità di rigassificazione fra due Utenti del Terminale.

1.2) Processo relativo agli scambi di capacità

Affinché venga accettato lo scambio di capacità di rigassificazione, i soggetti interessati devono far pervenire a GNL Italia le richieste di accettazione dello scambio, indicando:

- la capacità di volume, espressa in m^3_{liq} , con indicazione dei mesi per i quali si richiede lo scambio;
- le unità Cd e/o frazioni decimali di Cd, associate alle rispettive date di calendario;
- il numero di approdi

oggetto di scambio.

Tali richieste devono pervenire:

- entro l'8° giorno lavorativo precedente l'inizio dell'Anno Termico in caso di scambi di capacità richiesti per l'intero Anno Termico;
- entro l'8° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese cui lo scambio si riferisce in caso di scambi di capacità richiesti nel corso dell'Anno Termico.

Nella richiesta di accettazione di scambio, i soggetti riconoscono che l'efficacia della transazione è subordinata all'accettazione espressa della stessa da parte di GNL Italia. La richiesta di scambio di capacità è irrevocabile e, una volta accettata da parte di GNL Italia, costituirà un atto integrativo al Contratto di Rigassificazione contenente gli impegni oggetto di scambio.

Non verranno in ogni caso accettati scambi qualora:

- le richieste da parte degli Utenti pervengano oltre ai termini indicati e/o contengano informazioni discordanti tra di loro e/o risultino incomplete;
- non pervengano entrambe le richieste degli Utenti;
- gli Utenti non siano titolari della capacità ceduta oggetto di scambio sul/i Contratto/i di Rigassificazione indicato/i in richiesta;
- gli Utenti non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni" rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.
- gli Utenti, alla data dello scambio, non siano in possesso del "rating" creditizio e/o non provvedano all'accensione o all'eventuale adeguamento della garanzia

finanziaria a copertura dei corrispettivi di impegno, così come indicato al capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni".

Il modulo per le richieste in oggetto viene reso disponibile sul sito Internet di GNL Italia.

1.3) Conferma di accettazione dello scambio

GNL Italia provvederà a comunicare, entro **le 10.00 del 11** giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste:

- l'accettazione degli scambi mediante la restituzione ai soggetti richiedenti di copia delle richieste di scambio debitamente controfirmate per accettazione;
- la mancata accettazione degli scambi.

1.4) Titolarità della capacità di rigassificazione oggetto di scambio

Come effetto dell'accettazione dello scambio da parte di GNL Italia, la titolarità della capacità di rigassificazione passerà in capo da un Utente all'altro che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità oggetto di scambio e al rispetto delle condizioni previste al presente documento.

Nel caso in cui, per una delle motivazioni di cui al precedente paragrafo 1.2, lo scambio non venga accettato, la titolarità della capacità oggetto di scambio e i relativi obblighi resteranno in capo ai soggetti richiedenti.

Le richieste di scambio sottoscritte dai soggetti richiedenti ed accettate da GNL Italia modificano e integrano il Contratto di Rigassificazione dei soggetti richiedenti stessi.

2) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CON GNL ITALIA

Con scambi di capacità con GNL Italia si intende la cessione e la contestuale acquisizione di un identico quantitativo di capacità di rigassificazione tra un Utente del Terminale e GNL Italia.

La capacità di rigassificazione non conferita nel corso dell'Anno Termico potrà essere oggetto di scambio tra GNL Italia e gli Utenti.

Gli scambi di capacità devono essere effettuati dagli Utenti per la capacità di rigassificazione di cui sono titolari a fronte di Contratto/i di Rigassificazione indicando:

- la capacità di volume, espressa in mcliq;
- le unità Cd e/o frazioni decimali di Cd, associate alle rispettive date di calendario;
- il numero di approdi

oggetto di scambio.

Le richieste di scambio di capacità di rigassificazione con GNL Italia dovranno essere presentate, utilizzando la modulistica disponibile sul sito Internet di GNL Italia, entro il 5° giorno lavorativo del mese precedente il mese a cui si riferiscono. GNL Italia provvederà ad accettare o rifiutare tali scambi entro il 9° giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese oggetto degli scambi.

Tutta la capacità di rigassificazione oggetto di scambio deve appartenere allo stesso mese di calendario del medesimo Anno Termico; possono inoltre essere effettuati, tra GNL Italia e gli Utenti, scambi di capacità di rigassificazione appartenente a mesi differenti a condizione che la capacità di rigassificazione non conferita da GNL Italia, oggetto di scambio, appartenga al mese successivo a quello in cui viene effettuata la richiesta di scambio.

GNL Italia non effettuerà scambi di capacità nel caso in cui le unità Cd e/o frazioni di unità Cd richieste a GNL Italia per lo scambio:

- a) siano richieste da più di un Utente;
- b) siano oggetto di richiesta nel processo di conferimento ad Anno Termico avviato.

Non verranno in ogni caso accettate richieste di scambi di capacità qualora:

- le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete;
- l'Utente non sia titolare della capacità oggetto di scambio in relazione al/ai Contratto/i di Rigassificazione indicato/i in richiesta;
- l'Utente non abbia provveduto, alla data dello scambio di capacità, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.
- L'Utente, alla data dello scambio, non sia in possesso del "rating" creditizio e/o non provveda all'accensione o all'eventuale adeguamento della garanzia finanziaria a copertura dei corrispettivi di impegno, così come indicato al capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni".

Il modulo per le richieste in oggetto viene reso disponibile sul sito Internet di GNL Italia.

3) RILASCI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE A GNL ITALIA (ART. 7.2 DELIBERA N°167/05)

3.1) Oggetto dei rilasci di capacità

Prima dell'inizio dell'Anno Termico e nel corso dell'Anno Termico è data facoltà agli Utenti di rendere disponibile a GNL Italia per il conferimento a terzi la capacità di rigassificazione non utilizzabile di cui dispongono, individuata da:

- a) capacità di volume,
 - i. espressa in m_{Clq} , relativamente agli Anni Termici successivi ed ai mesi dell'Anno Termico in corso in cui non sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al paragrafo 4.2 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione";
 - ii. espressa in m_{Clq} ed associata alle date di calendario, relativamente ai mesi in cui sia già stata svolta la Fase 2 del suddetto processo di definizione

e/o

- b) numero di approdi effettuabili presso il Terminale relativamente agli Anni Termici successivi ed ai mesi dell'Anno Termico in corso.

GNL Italia provvede, ai sensi dell'Articolo 7 comma 2 della Delibera n°167/05, a rendere disponibile per il conferimento a terzi, nel corso del successivo processo di conferimento ad inizio Anno Termico e dei successivi processi di conferimento ad Anno Termico avviato, secondo la procedura di seguito riportata, la capacità rilasciata dagli Utenti a GNL Italia.

GNL Italia non considererà nella determinazione della capacità che viene resa disponibile all'Impresa di Rigassificazione per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della Delibera n°167/05, calcolata secondo le modalità di cui al paragrafo 2.4 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione", la capacità di rigassificazione resa disponibile dagli Utenti a GNL Italia per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della Delibera n°167/05.

3.2) Procedura di rilascio della capacità di rigassificazione di cui all'articolo 7 comma 2 della Delibera n°167/05

Gli Utenti interessati devono far pervenire a GNL Italia le richieste di rilascio:

- a) entro il 1° giugno in caso di rilasci di capacità effettuati su base annuale e/o pluriennale ai fini del conferimento ad inizio Anno Termico di cui al paragrafo 2 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione";
- b) entro il sesto giorno lavorativo precedente il mese M-1 in caso di rilasci di capacità effettuati per il periodo intercorrente tra il mese M e la fine dell'Anno Termico ai fini del conferimento ad Anno Termico avviato di cui al paragrafo 5 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione".

Non verranno in ogni caso accettati rilasci di capacità di rigassificazione qualora:

- le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete;
- l'Utente richiedente non sia titolare della capacità oggetto di rilascio in relazione al/ai Contratto/i di Rigassificazione indicato/i nella richiesta.

GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente richiedente, entro due giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle richieste, la mancata accettazione della richiesta di rilascio.

La capacità di rigassificazione rilasciata di cui al precedente punto a) che non risulti conferita nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali e annuali rientrerà nella disponibilità dell'Utente che l'abbia rilasciata; a tal fine GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente, entro la fine del mese di agosto, la capacità rilasciata che rientra nella disponibilità dell'Utente stesso.

La capacità di rigassificazione di cui al precedente punto b) che non risulti conferita nell'ambito dei processi di conferimento ad Anno Termico avviato rientrerà nella disponibilità dell'Utente che l'abbia rilasciata esclusivamente qualora richiesta dall'Utente stesso, ad eccezione della capacità di rigassificazione rilasciata relativa al mese M che non risulti conferita ad altro soggetto nell'ambito del processo di

conferimento ad Anno Termico avviato relativo ai mesi compresi tra il mese M e la fine dell'Anno Termico. Le richieste dell'Utente relative alla capacità di rigassificazione dallo stesso messa a disposizione per il conferimento ad Anno Termico avviato tra il mese M+1 e la fine dell'Anno Termico dovranno pervenire a GNL Italia entro il settimo giorno lavorativo precedente il mese M. Ogni mese GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente la capacità rilasciata di cui al precedente punto b) che risulti sottoscritta da altro Utente.

L'Utente che abbia rilasciato la capacità di rigassificazione di cui al precedente punto b):

- sarà in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo relativo alla quota capacità di cui al precedente punto b) non sottoscritta da altro Utente;
- non avrà la disponibilità della capacità di rigassificazione rilasciata di cui al precedente punto b), se non richiesta.

3.3) Titolarità della capacità di rigassificazione

La titolarità della capacità di rigassificazione di cui al precedente paragrafo 3.1 resa disponibile da uno o più Utenti e sottoscritta, mediante la stipula di un Contratto di Rigassificazione da altro Utente, passerà in capo a quest'ultimo che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità sottoscritta, ivi compresi quelli relativi alla capacità di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10, ed al rispetto delle condizioni previste nel presente documento.

Corrispondentemente, non risulterà nella titolarità di ciascuno degli Utenti che hanno reso disponibile la capacità oggetto di conferimento di cui alla lettera a) punto i) e alla lettera b) del precedente paragrafo 3.1, la quota di capacità sottoscritta C_{NT}^K pari a:

$$C_{NT}^K = C_{RD}^K * \frac{\sum_{j=1}^m C_S^J}{\sum_{k=1}^n C_{RD}^K}$$

dove:

- C_{RD}^K è la capacità resa disponibile dall'Utente k ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Delibera n°167/05;
- C_S^J è la capacità di cui alla lettera a) punto i) e alla lettera b) del precedente paragrafo 3.1, oggetto di Contratto/i di Rigassificazione dell'Utente j, risultante dai processi di conferimento di cui ai paragrafi 2 e 5 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione".

Qualora l'Utente che abbia rilasciato capacità di cui alla lettera a) punto i) e alla lettera b), sottoscritta da altro/i Utente/i, sia titolare di più di un Contratto di Rigassificazione, la C_{NT}^K di tale Utente verrà dedotta a partire dal Contratto sottoscritto in data meno recente.